

# RIFORMA STRUTTURALE 2021 PS SVIZZERO REVISIONE DELLO STATUTO

«DISEGNARE IL PS DEL DOMANI – CREIAMO LE NECESSARIE BASI ORGANIZZATIVE!»

**Revisione dello statuto: versione aggiornata con emendamenti per il Congresso**

Versione II del 15 giugno 2021



## Introduzione

Il 23 marzo scorso i partiti cantonali, le sezioni e gli organi con diritto di proposta del PS Svizzero hanno ricevuto l'invito per il congresso straordinario #RinnovamentoPS, che si terrà a San Gallo il prossimo 28 agosto, e con esso anche la proposta per le nuove strutture del partito. Tra maggio e giugno si sono svolti numerosi colloqui con i partiti cantonali, gli organi e altri interessati. Della riforma, intesa a garantire maggior democraticità all'interno del partito e un maggior coinvolgimento della base, hanno riferito anche i media, generalmente con parole positive.

**Risultati della consultazione, compresi i pareri pervenuti per iscritto:** la sintesi dei risultati della consultazione condotta presso i partiti cantonali, le sezioni e gli organi, nonché dei pareri inoltrati per iscritto, delle altre osservazioni e degli oltre 140 emendamenti, è pubblicata separatamente in un documento intitolato «Ergebnisse interne Vernehmlassung inklusive schriftliche Stellungnahmen», disponibile sul sito del PS Svizzero all'indirizzo [www.spschweiz.ch/parteitag2021](http://www.spschweiz.ch/parteitag2021).

**Proposte pervenute entro il primo termine di presentazione degli emendamenti:** entro il primo termine di presentazione degli emendamenti, fissato al 1° giugno, sono pervenute in totale 146 proposte da partiti cantonali, sezioni e organi proponenti. Vogliamo in questa sede esprimere a tutti voi il nostro più vivo ringraziamento per il vostro impegno e la vostra collaborazione. Grazie ai vostri riscontri e ai vostri emendamenti la riforma godrà di un più vasto – e migliore – consenso!

**Raccomandazioni del comitato direttore circa le proposte pervenute entro il primo termine di presentazione degli emendamenti:** il comitato direttore ha discusso le proposte in occasione della sua seduta dell'11 giugno 2021, proponendo l'accoglimento integrale o in forma modificata di molte di esse.

**Versione aggiornata della proposta di revisione dello statuto:** dalle proposte inoltrate e dalle deliberazioni del comitato direttore è derivato il documento di proposta (versione aggiornata della proposta di revisione dello statuto/sinossi). Il documento contempla le proposte del comitato direttore e gli emendamenti, tra quelli pervenuti entro il primo termine di presentazione, di cui si propone l'accoglimento integrale o in forma modificata. Gli emendamenti respinti non figurano in questa versione e se vengono mantenuti devono essere ripresentati! Le modifiche rispetto al primo documento di proposta sono evidenziate *in corsivo e sottolineate*. Come nel primo invio, sono evidenziate in **grassetto** tutte le modifiche statutarie inizialmente proposte dal comitato direttore.

**Documento di lavoro con tutte le proposte inoltrate entro il primo termine di presentazione:** nel documento di lavoro, anch'esso disponibile online, troverete una panoramica completa di tutti gli emendamenti pervenuti entro il primo termine di presentazione, compresa la motivazione del comitato direttore.

**Secondo termine di presentazione:** ora tutti i delegati iscritti possono proporre emendamenti al presente documento di proposta. Le proposte di modifica devono pervenire al PS entro il 1° luglio 2021.

**Proposte inoltrate entro il primo termine di presentazione e respinte:** se volete che le proposte respinte dal comitato direttore siano mantenute, dovete presentarle ancora una volta!

**Documentazione finale:** tutti gli emendamenti pervenuti entro il secondo termine di presentazione, compresi quelle del comitato direttore, costituiranno la base di discussione finale per il congresso. Sulla base di tutte le proposte presentate, il comitato direttore rifletterà in quale ordine è meglio sottoporle al congresso e strutturerà di conseguenza il documento di proposta per la documentazione finale.

**Articolo 27 dello statuto:** in virtù di questa disposizione, una revisione statutaria deve essere approvata dai due terzi dei votanti. Questo quorum si applica sia per le votazioni sui singoli oggetti sia per la votazione finale.

**Seguito dei lavori:**

1° luglio scadenza del secondo termine di presentazione degli emendamenti (per tutti i delegati iscritti)  
24 agosto invio della documentazione finale a tutti i delegati iscritti  
28 agosto deliberazione al congresso

**Direttive per la presentazione di emendamenti:** per la presentazione di proposte si prega di utilizzare il **modulo separato** «Revisione dello statuto».

- Contenuto della proposta: ogni proposta deve poter essere attribuita in modo specifico (indicare l'articolo, il capoverso ed eventualmente la lettera). Deve contenere richieste chiare (completamento, soppressione, riformulazione) e una motivazione succinta. Le proposte non attribuite a un riferimento preciso non potranno essere trattate.
- Traduzione: per ragioni di costi e di tempo, gli emendamenti non possono essere tradotti. Saranno invece tradotte le proposte e raccomandazioni del comitato direttore, motivazioni comprese. Il testo proposto dal comitato direttore sarà trasmesso in tedesco e in francese con il primo invio (23 marzo), mentre con il secondo invio (15 giugno) sarà disponibile in tedesco, francese e italiano.

**Numerazione definitiva dello statuto:** la numerazione definitiva dei singoli articoli dello statuto sarà stabilita dopo i lavori del congresso.

**Rettifiche linguistiche:** le rettifiche di mero carattere redazionale (errori grammaticali, errori di battuta, rimandi errati) saranno effettuate dal segretariato centrale senza necessità di presentare una proposta.

**Entrata in vigore dello statuto:** le modifiche statutarie adottate dal congresso il 28 agosto 2021 entreranno in vigore il 1° gennaio 2022.

## Parte 1: Osservazioni generali sulle modifiche riguardanti l'intero testo dello statuto

Modifica	Commento
<b>Scrittura inclusiva</b> Proposta: utilizzo dell'"asterisco di genere" (*).	In linea di principio, in tutto il testo dello statuto viene utilizzata una scrittura inclusiva. Perciò, nel presente documento i relativi adeguamenti non sono evidenziati in modo specifico. Nel corso del 2021 il segretariato centrale definirà la forma di scrittura inclusiva da adottare. È in corso di elaborazione una guida in tutte le lingue nazionali. Di conseguenza, può darsi che l'ortografia venga cambiata ancora una volta.
<b>Co-presidenza/co-segretariato generale</b>	I relativi adeguamenti sono stati introdotti in tutto il testo: ora è previsto ovunque che il partito può avere un* presidente o due co-presidenti, un* segretari* generale o due co-segretari* generali. In tutti i casi, la co-presidenza e il co-segretariato generale si dividono un voto.

## Parte 2: Riforma strutturale del PS Svizzero

Nella colonna ombreggiata in grigio sono evidenziate **in grassetto** le modifiche del testo, vale a dire le proposte del Comitato direttore, rispetto al testo attuale dello statuto. Per maggiore chiarezza sono riportati anche i vecchi articoli dello statuto che secondo la proposta devono essere completamente soppressi.

Testo dello statuto attuale	Testo del nuovo statuto	Commento
<b>Art. 2   Forma giuridica</b> 1. Il PSS è un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero. I suoi membri sono raggruppati in sezioni, federazioni distrettuali e partiti cantonali. 2. La sede del PSS è a Berna. 3. Il PSS è validamente rappresentato con la firma a due della/del presidente, di uno delle/dei vice-presidenti e della/del segretaria/o generale.  Il PSS è membro dell'Internazionale Socialista e del Partito dei socialisti europei.	<b>Art. 2   Forma giuridica</b> 1. Il PSS è un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero. I suoi membri sono raggruppati in sezioni, federazioni distrettuali e partiti cantonali. 2. La sede del PSS è a Berna. 3. Il PSS è validamente rappresentato con la firma a due della/del presidente, <b>rispettivamente da uno delle/dei co-presidenti</b> , di uno delle/dei vice-presidenti e della/del segretaria/o generale, <b>rispettivamente da un/una membro del co-segretariato generale</b> . 4. Il PSS è membro dell'Internazionale Socialista e del Partito dei socialisti europei.	

### Art. 3 | Membri

1. I membri sono ammessi sulla base di una domanda d'adesione scritta o elettronica (via Internet). Il Comitato sezionale ha la possibilità di soprassedere all'adesione immediata e di riportarla alla prossima riunione dell'Assemblea sezionale, che deciderà sull'adesione definitiva.
2. Tutte le donne iscritte al PSS sono membri delle Donne\* socialiste.
3. I membri del partito sono generalmente affiliati alla Sezione del loro domicilio. Gli statuti cantonali possono prevedere delle eccezioni.
4. Gli statuti dei partiti cantonali possono prevedere che i membri residenti in regioni senza sezione possano aderire direttamente al partito cantonale o a una federazione distrettuale.
5. Chiunque si annuncia come membro al PSS o ad un partito cantonale ottiene dal PSS o dal partito cantonale la qualità di membro provvisorio. Essa decade con la conferma dell'ammissione da parte della Sezione.
6. I membri che risiedono all'estero sono affiliati a una sezione, a una federazione distrettuale o a un partito cantonale in Svizzera, o alla sezione internazionale del PSS.
7. Il PSS favorisce la doppia appartenenza al PSS e a un partito socialdemocratico consociato di persone con doppia nazionalità che vivono in Svizzera. L'adesione al PSS è gratuita per persone che possono attestare di aver pagato, nel loro paese di provenienza, la quota di un partito socialdemocratico che è membro a pieno diritto o associato del PS europeo.
8. I membri di una sezione, di una federazione distrettuale o di un partito cantonale sono membri del Partito Socialista Svizzero.
9. I membri hanno diritto di voto in una sola sezione.
10. I membri del PSS non possono essere affiliati ad un altro partito svizzero.
11. Una sezione può escludere un membro che agisce contro l'interesse e gli obiettivi del partito per decisione dell'assemblea generale. Il partito cantonale o il Comitato direttore del PSS dispongono dello stesso diritto nella misura in cui sono toccati il partito cantonale o nazionale. La persona toccata dal provvedimento deve

### Art. 3 | Membri

1. I membri sono ammessi sulla base di una domanda d'adesione scritta, **orale** o elettronica (via Internet). Il Comitato sezionale ha la possibilità di soprassedere all'adesione immediata e di riportarla alla prossima riunione dell'Assemblea sezionale, che deciderà sull'adesione definitiva.
2. Tutte le donne iscritte al PSS sono membri delle Donne\* socialiste.
- ~~3. Tutti i membri del PSS di età superiore a 60 anni sono membri del PS 60+.~~
4. I membri appartengono di regola alla sezione del loro domicilio. Gli statuti dei partiti cantonali possono prevedere eccezioni.
5. Gli statuti dei partiti cantonali possono prevedere che i membri residenti in regioni senza sezione possano aderire direttamente al partito cantonale o a una federazione distrettuale.
6. Chiunque si annuncia come membro al PSS o ad un partito cantonale ottiene dal PSS o dal partito cantonale la qualità di membro provvisorio. Essa decade con la conferma dell'ammissione da parte della Sezione.
7. I membri che risiedono all'estero sono affiliati a una sezione, a una federazione distrettuale o a un partito cantonale in Svizzera, o alla sezione internazionale del PSS.
8. Il PSS favorisce la doppia appartenenza al PSS e a un partito socialdemocratico consociato di persone con doppia nazionalità che vivono in Svizzera. L'adesione al PSS è gratuita per persone che possono attestare di aver pagato, nel loro paese di provenienza, la quota di un partito socialdemocratico che è membro a pieno diritto o associato del PS europeo.
9. I membri di una sezione, di una federazione di distretto o di un partito cantonale sono membri del Partito Socialista Svizzero.
10. I membri hanno diritto di voto in una sola sezione.
11. I membri del PS Svizzero non possono appartenere ad altri partiti svizzeri.
12. Una sezione può escludere un membro che agisce contro l'interesse e gli obiettivi del partito per decisione dell'assemblea generale. Il partito cantonale o **la presidenza** dispongono dello stesso diritto nella misura in

Succede regolarmente che un interessato voglia annunciare la sua adesione a voce (per telefono, ad es. in occasione di chiamate effettuate nell'ambito della campagna di base). Sinora non era possibile aderire per dichiarazione orale e questa impossibilità provocava spesso incomprensioni. Ora la revisione dello statuto introduce questa possibilità.

<p>essere sentita prima della decisione di esclusione. La decisione di esclusione deve esserle comunicata per iscritto e motivata.</p> <p>12. In caso di esclusione da parte di una sezione o dell'organo competente del partito cantonale, la persona toccata può interporre ricorso presso l'organo designato dallo statuto del partito cantonale: la decisione sul ricorso è definitiva. In caso di esclusione da parte del comitato direttore del PSS decide definitivamente l'Assemblea dei delegati.</p> <p>13. In caso di esclusione dal partito, la persona esclusa può solo essere reintegrata dopo audizione da parte delle istanze che hanno pronunciato l'esclusione.</p>	<p>cui sono toccati il partito cantonale o nazionale. La persona toccata dal provvedimento deve essere sentita prima della decisione di esclusione. La decisione di esclusione deve esserle comunicata per iscritto e motivata.</p> <p>13. In caso di esclusione da parte di una sezione o dell'organo competente del partito cantonale, la persona toccata può interporre ricorso presso l'organo designato dallo statuto del partito cantonale: la decisione sul ricorso è definitiva. In caso di esclusione da parte <b>della presidenza</b> del PSS decide definitivamente <b>il Consiglio di partito</b>.</p> <p>14. In caso di esclusione dal partito, la persona esclusa può solo essere reintegrata dopo audizione da parte delle istanze che hanno pronunciato l'esclusione.</p>	<p>Gli adeguamenti nei cpv. 12 e 13 risultano da quelli introdotti con il nuovo art. 14 (costituzione del "Consiglio di partito").</p>
---	---	--

<p><b>Art. 4   Rappresentanza di genere e dei migranti</b></p> <p>1. Il partito persegue l'obiettivo di una rappresentanza paritetica dei sessi nei suoi organi, nelle delegazioni e sulle liste elettorali.</p> <p>2. Il partito persegue l'obiettivo di raggiungere negli organi, nelle delegazioni e sulle liste elettorali un'adeguata rappresentanza di persone con doppia nazionalità e di altre persone con un passato migratorio.</p>	<p><b>Art. 4   Rappresentanza di genere, dei migranti e delle persone queer</b></p> <p><del>1. Il partito persegue l'obiettivo di una rappresentanza paritetica dei sessi nei suoi organi, nelle delegazioni e sulle liste elettorali.</del></p> <p><del>2. Il partito persegue l'obiettivo di raggiungere negli organi, nelle delegazioni e sulle liste elettorali un'adeguata rappresentanza di persone con doppia nazionalità e di altre persone con un passato migratorio <b>nonché di persone queer.</b></del></p>	<p>Dopo matura discussione, il Comitato direttore ha deciso di sostenere la proposta del PS 60+ e di sopprimere l'articolo 4. L'enumerazione è per forza di cose incompleta e quindi è meglio tralasciarla del tutto. Nel suo statuto il PS Svizzero riconosce e sostiene comunque il pluralismo e la diversità.</p>
---	---	--

<p><b>Art. 6   Le sezioni</b></p> <p>1. La sezione organizza il lavoro politico locale. Ciò include, in particolare, il lancio di temi importanti per il comune – rispettivamente per il quartiere – attraverso campagne e azioni politiche, la partecipazione del PS al dibattito pubblico, l'attiva partecipazione alle elezioni locali con dei propri candidati e delle proprie candidate, il reclutamento di persone per funzioni interne ed esterne al partito, come anche l'attuazione di misure per acquistare e integrare</p>	<p><b>Art. 6   Le sezioni</b></p> <p>1. La sezione organizza il lavoro politico locale. Ciò include, in particolare, il lancio di temi importanti per il comune – rispettivamente per il quartiere – attraverso campagne e azioni politiche, la partecipazione del PS al dibattito pubblico, l'attiva partecipazione alle elezioni locali con dei propri candidati e delle proprie candidate, il reclutamento di persone per funzioni interne ed esterne al partito, come anche l'attuazione di misure per acquistare e integrare nuovi membri del PS.</p> <p>2. Generalmente il campo d'attività e l'organizzazione di una sezione coincidono con il territorio di un Comune politico.</p>	
---	---	--

<p>nuovi membri del PS.</p> <p>2. Generalmente il campo d'attività e l'organizzazione di una sezione coincidono con il territorio di un Comune politico. Se un Comune conta più sezioni, esse si raggruppano in un Partito Socialista del Comune per la gestione della politica comunale.</p> <p>3. Le donne possono creare delle sezioni femminili.</p> <p>4. Il comitato di un partito cantonale decide sull'ammissione di nuove sezioni. Esso verifica in particolare la compatibilità degli statuti sezionali con l'art. 6 del presente statuto.</p> <p>5. I membri residenti all'estero possono fondare una sezione del PSS, a livello nazionale o regionale. Il comitato direttore del PSS decide sulla loro ammissione. Il PSS crea una sezione internazionale per i membri residenti all'estero dove non esiste sezione sul piano nazionale o regionale. Il comitato direttore del PSS ne assicura l'organizzazione e l'amministrazione.</p> <p>6. Le sezioni incoraggiano la formazione di sezioni della Gioventù socialista.</p> <p>7. Gli statuti sezionali devono prevedere che la sezione non può dissolversi o lasciare il partito fino a che almeno tre membri vi si oppongono. Gli statuti sezionali possono essere modificati per decisione della maggioranza qualificata dei due terzi. La fusione di sezioni deve essere approvata dalla maggioranza semplice in ciascuna delle sezioni che intendono fondersi.</p> <p>8. Il Congresso del partito cantonale decide sull'esclusione di una sezione quando la politica di quest'ultima va contro gli obiettivi e gli interessi del partito risultando per questo inaccettabile. La sezione ha diritto di ricorso all'Assemblea dei delegati del PSS. Quando sono in gioco gli interessi del partito svizzero anche l'Assemblea dei delegati può decidere per l'esclusione. In questo caso la Sezione</p>	<p>Se un Comune conta più sezioni, esse si raggruppano in un Partito Socialista del Comune per la gestione della politica comunale.</p> <p>3. Le donne possono creare delle sezioni femminili.</p> <p>4. Il comitato di un partito cantonale decide sull'ammissione di nuove sezioni. Esso verifica in particolare la compatibilità degli statuti sezionali con l'art. 6 del presente statuto.</p> <p>5. <i><u>I membri che soggiornano temporaneamente o stabilmente all'estero possono aderire alla sezione internazionale del PS Svizzero (PS Internazionale). Lo statuto del PS Internazionale devono essere sottoposto alla presidenza per approvazione. Il segretariato centrale del PS Svizzero assicura l'organizzazione e l'amministrazione della sezione internazionale.</u></i></p> <p>6. Le sezioni incoraggiano la formazione di sezioni della Gioventù socialista.</p> <p>7. Gli statuti sezionali devono prevedere che la sezione non può dissolversi o lasciare il partito fino a che almeno tre membri vi si oppongono. Gli statuti sezionali possono essere modificati per decisione della maggioranza qualificata dei due terzi. La fusione di sezioni deve essere approvata dalla maggioranza semplice in ciascuna delle sezioni che intendono fondersi.</p> <p>8. Il Congresso del partito cantonale decide sull'esclusione di una sezione quando la politica di quest'ultima va contro gli obiettivi e gli interessi del partito risultando per questo inaccettabile. La sezione ha diritto di ricorso <b>al Consiglio di partito</b> del PSS. Quando sono in gioco gli interessi del partito svizzero anche <b>il Consiglio di partito</b> può decidere per l'esclusione. In questo caso la Sezione ha diritto di ricorso al Congresso del PSS.</p> <p>9. Gli statuti sezionali devono prevedere che, in caso di scioglimento, dell'uscita o dell'esclusione di una sezione, tutto il suo patrimonio e gli archivi devono essere consegnati al partito cantonale. In caso di scioglimento o uscita secondo il cpv. 7, i membri della vecchia sezione rimangono membri del partito cantonale. In caso di dissoluzione o di esclusione secondo il cpv. 8, i membri saranno affiliati al partito cantonale solo su loro richiesta e su decisione del comitato direttore di quest'ultimo.</p>	<p>Gli adeguamenti nel cpv. 5 risultano dagli adeguamenti introdotti con il nuovo art. 14 (costituzione del "Consiglio di partito"). Il testo di questo articolo potrebbe ora essere formulato con maggiore chiarezza sulla base dei riscontri pervenuti dalla sezione internazionale.</p> <p>Gli adeguamenti nel cpv. 8 risultano dagli adeguamenti introdotti con il nuovo art. 14 (costituzione del "Consiglio di partito").</p>
--	--	---

<p>ha diritto di ricorso al Congresso del PSS.</p> <p>9. Gli statuti sezionali devono prevedere che, in caso di scioglimento, dell'uscita o dell'esclusione di una sezione, tutto il suo patrimonio e gli archivi devono essere consegnati al partito cantonale. In caso di scioglimento o uscita secondo il cpv. 7, i membri della vecchia sezione rimangono membri del partito cantonale. In caso di dissoluzione o di esclusione secondo il cpv. 8, i membri saranno affiliati al partito cantonale solo su loro richiesta e su decisione del comitato direttore di quest'ultimo.</p>		
--	--	--

<p><b>Art. 7   I partiti cantonali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I partiti cantonali si compongono dei membri delle sezioni del Cantone e di quelli direttamente affiliati al partito cantonale o a una federazione distrettuale. Essi organizzano il lavoro politico a livello cantonale, incoraggiano e coordinano il lavoro delle Sezioni, organizzano la formazione politica e attuano delle misure per favorire l'iscrizione e l'integrazione di nuovi membri.</li> <li>2. Gli statuti dei partiti cantonali sono sottoposti alla ratifica da parte del Comitato direttore del PSS. I partiti cantonale possono interporre ricorso all'Assemblea dei delegati contro le decisioni del Comitato direttore.</li> <li>3. Un partito cantonale può dimissionare dal PSS o dissolversi solo se tutte le sezioni sono d'accordo, in applicazione dell'art. 6, cpv. 7.</li> <li>4. In caso di dissoluzione o dell'uscita di un partito cantonale, tutto il patrimonio e gli archivi devono essere consegnati al PSS. In caso di dissoluzione i membri del vecchio partito cantonale rimangono membri del partito svizzero. In caso di uscita i membri saranno affiliati al partito svizzero solo su loro richiesta e su decisione del comitato direttore del PSS.</li> </ol>	<p><b>Art. 7   I partiti cantonali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I partiti cantonali si compongono dei membri delle sezioni del Cantone e di quelli direttamente affiliati al partito cantonale o a una federazione distrettuale. Essi organizzano il lavoro politico a livello cantonale, incoraggiano e coordinano il lavoro delle Sezioni <i>e a tal fine possono anche costituire commissioni tematiche cantonali</i>. <i>Organizzano</i> la formazione politica e attuano delle misure per favorire l'iscrizione e l'integrazione di nuovi membri.</li> <li>2. Gli statuti dei partiti cantonali sono sottoposti alla ratifica da parte <b>della presidenza</b>. I partiti cantonali possono interporre ricorso <b>al Consiglio di partito</b> contro le decisioni <b>della presidenza</b>.</li> <li>3. Un partito cantonale può dimissionare dal PSS o dissolversi solo se tutte le sezioni sono d'accordo, in applicazione dell'art. 6, cpv. 7.</li> <li>4. In caso di dissoluzione o dell'uscita di un partito cantonale, tutto il patrimonio e gli archivi devono essere consegnati al PSS. In caso di dissoluzione i membri del vecchio partito cantonale rimangono membri del partito svizzero. In caso di uscita i membri saranno affiliati al partito svizzero solo su loro richiesta e su decisione del comitato direttore del PSS.</li> </ol>	<p>Gli adeguamenti nel cpv. 2 risultano dagli adeguamenti introdotti con il nuovo art. 14 (costituzione del "Consiglio di partito"). L'aggiunta riguardante le commissioni tematiche cantonali risulta da un emendamento proposto dalla sezione del Comune di Aarau.</p>
--	--	--

<p><b>Art. 9   La Gioventù Socialista</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'organizzazione ufficiale dei giovani del PSS è la Gioventù Socialista (GISO).</li> <li>2. Le sezioni della Gioventù Socialista, le sue associazioni cantonali e la Gioventù Socialista Svizzera lavorano con le Sezioni del partito, i partiti cantonali ed il PSS.</li> <li>3. Questi gruppi devono essere rappresentati adeguatamente negli organi e nelle commissioni del partito.</li> <li>4. L'Assemblea dei delegati decide, nel quadro del preventivo annuale, l'importo per il finanziamento della Gioventù Socialista.</li> <li>5. I membri della Gioventù Socialista possono essere nel contempo membri di una Sezione o di un Partito cantonale del PSS. Fino al compimento dei 26 anni, su richiesta, sono esenti dal pagamento della quota di adesione.</li> </ol>	<p><b>Art. 9   La Gioventù socialista</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'organizzazione ufficiale dei/<b>delle</b> giovani <b>socialist*</b> del PSS è la Gioventù socialista (GISO Svizzera). Le sezioni della Gioventù socialista, le sue associazioni cantonali e la Gioventù socialista svizzera lavorano con le sezioni del partito, i partiti cantonali e il PSS.</li> <li>2. Questi gruppi devono essere rappresentati adeguatamente negli organi e nelle commissioni del partito.</li> <li>3. <b>Il congresso</b> decide, nel quadro del preventivo annuale, l'importo per il finanziamento della Gioventù socialista.</li> <li>4. I membri della Gioventù socialista possono essere nel contempo membri del PSS. Fino al compimento dei 26 anni, su richiesta, sono esenti dal pagamento della quota di adesione.</li> </ol>	<p>Gli adeguamenti nel cpv. 3 risultano dagli adeguamenti di cui sotto (soppressione dell'Assemblea dei delegati).</p>
	<p><b>Art. 12 (nuovo)   Il PS queer</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Il PS queer si impegna in favore dell'uguaglianza e della parità delle persone queer e promuove e sostiene queste persone all'interno e all'esterno del PS.</b></li> <li>2. <b>L'organizzazione, la composizione e le competenze degli organi del PS queer, l'adesione dei membri e le competenze finanziarie sono disciplinate in un regolamento.</b></li> </ol>	<p>Questa modifica attua la decisione dell'Assemblea dei delegati del 27 giugno 2020 (risoluzione R-5 della commissione permanente "Orientamento sessuale e identità di genere": costituzione di un organo permanente che rappresenti i/le compagni* queer e difenda i loro interessi in seno al partito).</p>
<p><b>Art. 12   Gli organi del PSS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli organi del partito sono: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il Congresso;</li> <li>b. l'Assemblea dei delegati;</li> <li>c. la Conferenza di coordinamento;</li> <li>d. il Comitato direttore;</li> <li>e. la Presidenza;</li> <li>f. la Commissione delle finanze;</li> <li>g. il Gruppo socialista all'Assemblea federale;</li> <li>h. la Commissione di sorveglianza;</li> <li>i. le Donne* socialiste;</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Art. 13   Gli <u>organi statutarî</u> del PSS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli <u>organi statutarî del partito</u> sono: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il Congresso;</li> <li><b>b. il Consiglio di partito;</b></li> <li>c. la presidenza;</li> <li>d. la Commissione delle finanze;</li> <li>e. il Gruppo socialista alle Camere federali;</li> <li>f. la Commissione di sorveglianza;</li> <li>g. le Donne* socialiste;</li> <li>h. il PS60+;</li> <li>i. il PS Migranti;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Gli adeguamenti nel cpv. 4 risultano dagli adeguamenti introdotti con il nuovo art. 14 (costituzione del "Consiglio di partito") e con il nuovo art. 12 (costituzione del "PS queer"). Il testo migliorato del titolo e dei tre capoversi risulta da una proposta di emendamento presentata dal PS Migranti, che proponiamo di accogliere nella versione modificata. Il termine "organo" si è imposto come sinonimo di PS Migranti, PS 60+, Donne* socialiste e (d'ora in poi) PS Queer, e quindi in altri</p>

<p>j. il PS60+; k. il PS Migranti.</p> <p>2. Donne e uomini sono rappresentate/i in tutti gli organi e commissioni del partito in ragione di almeno il 40%. La stessa regola vale per le delegazioni negli organi del partito.</p> <p>3. Le minoranze linguistiche devono essere rappresentate adeguatamente negli organi e commissioni del partito.</p>	<p><b>j. il PS queer.</b></p> <p>2. <i>In tutti gli organi statuari del partito e nelle commissioni sono rappresentati entrambi i sessi con una quota di almeno il 40 per cento e le persone con origini migratorie con una quota di almeno il 20 per cento dei seggi. La stessa regola vale anche per la costituzione di delegazioni in seno agli organi statuari del partito. Tutti i gruppi facenti parte del partito devono essere adeguatamente considerati sia in seno agli organi statuari sia in seno alle commissioni del partito.</i></p> <p>3. Le minoranze linguistiche devono essere rappresentate adeguatamente <i>negli organi statuari e</i> nelle commissioni del partito.</p>	<p>contesti può dare adito a confusione. L'espressione "organi statuari del partito" è invece inequivocabile.</p>
--	---	---

<p><b>Art. 13   Il Congresso</b></p> <p>1. Il Congresso è l'organo supremo del partito. Le sue decisioni sono vincolanti anche per i partiti cantonali e le Sezioni.</p> <p>2. Il Congresso è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dai delegati sezionali;</li> <li>b. dai membri del Comitato direttore;</li> <li>c. dai membri della Conferenza di coordinazione;</li> <li>d. dai membri del Gruppo socialista all'Assemblea federale;</li> <li>e. da 12 delegate delle Donne* socialiste;</li> <li>f. da 12 delegati-e del PS60+;</li> <li>g. da 12 delegati-e del PS Migranti;</li> <li>h. da due delegati-e per ogni partito cantonale;</li> <li>i. da 12 delegati-e della Gioventù socialista;</li> <li>j. da un delegato-a del Gruppo PS del personale federale;</li> <li>k. dai rappresentanti senza diritto di voto delle seguenti organizzazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Solidar Suisse;</li> <li>– Unione Sindacale Svizzera;</li> <li>– Sezioni di partiti socialisti esteri e di altre organizzazioni vicine al partito.</li> </ul> </li> </ul> <p>3. Le delegazioni degli organi sono composte esclusivamente da membri del PSS.</p> <p>4. Ogni sezione ha diritto almeno a un-una delegato-a. Se comprende più di 50 membri, essa ha diritto ad un-</p>	<p><b>Art. 14   Il Congresso</b></p> <p><b>1. Il Congresso è l'organo supremo del partito. Le sue decisioni sono vincolanti anche per i partiti cantonali e le sezioni.</b></p> <p><b>2. Di regola, il Congresso si riunisce almeno due volte all'anno e dura una giornata intera. Di regola, ogni due anni si tiene un Congresso di due giornate.</b></p> <p><b>3. Il Congresso è composto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. dai delegati sezionali;</b></li> <li><b>b. dai membri del Consiglio di partito;</b></li> <li><b>c. dai membri del Gruppo socialista alle Camere federali;</b></li> <li><b>d. da 12 delegate delle Donne* socialiste;</b></li> <li><b>e. da 12 delegat* del PS60+;</b></li> <li><b>f. da 12 delegat* del PS Migranti;</b></li> <li><b>g. da 12 delegat* del PS queer;</b></li> <li><b>h. da due delegat* per ogni partito cantonale;</b></li> <li><b>i. da 12 delegati-e della GISO Svizzera;</b></li> <li><b>j. da un/una delegat* del Gruppo PS del personale federale;</b></li> <li><b>k. dai rappresentanti senza diritto di voto delle seguenti organizzazioni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Unione sindacale svizzera;</li> <li>– Solidar Suisse;</li> <li>– Solifonds;</li> <li>– Soccorso operaio svizzero; sezioni di partiti</li> </ul> </li> </ul>	<p>Il Congresso viene rafforzato e sostituisce l'Assemblea dei delegati. Ora si terrà due volte all'anno. Per la motivazione dettagliata vedasi il documento interlocutorio allegato sulla revisione dello statuto. Le competenze del congresso sono state modificate ancora una volta sulla base di varie proposte di emendamento. Il Comitato direttore propone di accogliere una proposta del PS Ticino che chiede la traduzione di tutti i documenti e della discussione anche in italiano. Pertanto, viene aggiunto un nuovo capoverso 10.</p>
---	--	---

<p>una delegato-a ulteriore per ogni quota di 60 ulteriori membri o parte di essa. I delegati devono essere membri della sezione che rappresentano.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Gli organi e le organizzazioni rappresentati hanno il diritto di presentare proposte in vista della preparazione del Congresso. Le proposte sezionali devono essere sostenute dall'assemblea generale della sezione. In occasione del Congresso ogni delegata/o con diritto di voto può presentare delle proposte.</li> <li>6. Il Comitato direttore convoca il Congresso e ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno.</li> <li>7. Le organizzazioni e gli organi abilitati a presentare proposte ricevono almeno 16 settimane prima del Congresso l'ordine del giorno provvisorio, le proposte del Comitato direttore e i rapporti statutari.</li> <li>8. A queste organizzazioni ed organi è accordato un termine di almeno 10 settimane per presentare loro proposte. L'ordine del giorno aggiornato, le proposte e le candidature ad elezioni di spettanza del Congresso annunciate da organi e organizzazioni abilitati a farlo devono essere inviati ai-delegati-e con almeno 4 settimane di anticipo rispetto alla data del Congresso.</li> <li>9. In casi eccezionali il Comitato direttore può ridurre i termini.</li> <li>10. Il Comitato direttore decide sulla Presidenza del Congresso.</li> <li>11. Il Congresso può trattare solo gli oggetti all'ordine del giorno, salvo se l'attualità esige degli interventi, fatto che necessita di una proposta del Comitato direttore.</li> <li>12. Contro le deliberazioni del Congresso può essere proposto il voto generale.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>socialdemocratici esteri e di altre organizzazioni vicine al partito.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <b>Le delegazioni degli organi sono composte esclusivamente da membri del PSS.</b></li> <li>5. <b>Ogni sezione ha diritto almeno a un/una delegat* . Se comprende più di 50 membri, essa ha diritto ad un/una delegat* ulteriore per ogni quota di 60 ulteriori membri o parte di essa. I delegati devono essere membri della sezione che rappresentano.</b></li> <li>6. <b>Tutti gli organi e le organizzazioni rappresentati hanno il diritto di presentare proposte in vista della preparazione del Congresso. Le proposte sezionali devono essere sostenute dall'assemblea generale della sezione. In occasione del Congresso ogni delegat* con diritto di voto può presentare delle proposte.</b></li> <li>7. <b>Il Congresso</b> provvede in particolare a:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. adottare i rapporti del <b>Consiglio di partito</b> e del Gruppo parlamentare;</li> <li><b>b. adottare il preventivo, <u>il conto annuale e i rapporti;</u></b></li> <li>c. fissare le quote sociali per i membri;</li> <li><b>d. stabilire il contributo spettante alla GISO;</b></li> <li>e. eleggere il/la presidente del partito <b>o due co-presidenti</b> e da due a cinque vice-presidenti del partito scelti liberamente, e a rieleggerli ogni due anni;</li> <li><i>f. <u>eleggere, con libera elezione, i 10 membri del Consiglio di partito;</u></i></li> <li>g. decidere in merito agli emendamenti;</li> <li><i>h. <u>con la maggioranza dei due terzi dei votanti, lanciare iniziative popolari;</u></i></li> <li><i>i. <u>con la maggioranza dei due terzi dei votanti, appoggiare il lancio di iniziative popolari se le tempistiche lo permettono;</u></i></li> <li><i>j. <u>emettere raccomandazioni di voto per le votazioni federali, se le tempistiche lo permettono;</u></i></li> <li>k. adottare il programma del partito;</li> <li><i>l. <u>definire annualmente gli obiettivi politici quadriennali per l'attuazione del programma di partito, adottare i relativi documenti di posizione e adottare i rapporti annuali del Consiglio di partito sul raggiungimento degli obiettivi;</u></i></li> <li>m. realizzare le revisioni dello statuto;</li> </ol> </li> </ol>	
---	---	--

	<p>n. trattare i ricorsi interposti contro l'esclusione di una sezione da parte del <b>Consiglio di partito</b>;</p> <p>o. <b>trattare i ricorsi interposti contro le decisioni del Consiglio di partito concernenti l'istituzione e lo scioglimento di commissioni tematiche</b>;</p> <p>p. <b>trattare i ricorsi interposti contro le decisioni del Consiglio di partito concernenti l'ammissione e lo scioglimento di fori.</b></p> <p>8. <b>Il Consiglio di partito convoca il Congresso e ne fissa la data, le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno.</b></p> <p>9. <b>Il Consiglio di partito definisce in un regolamento i termini per l'invio della documentazione e per la presentazione di proposte e candidature. La presidenza può ridurre tali termini in circostanze straordinarie.</b></p> <p>10. <i>Tutti i documenti previsti per il congresso sono tradotti nelle tre lingue ufficiali. Durante il congresso è offerta la traduzione simultanea nelle tre lingue ufficiali.</i></p> <p>11. <b>La presidenza designa le persone incaricate di dirigere il congresso.</b></p> <p>12. <b>Il Congresso può trattare solo gli oggetti all'ordine del giorno, salvo se l'attualità esige degli interventi, fatto che necessita di una proposta del Consiglio di partito.</b></p> <p>13. <b>Contro le deliberazioni del Congresso può essere proposto il voto generale.</b></p>	
--	--	--

<p><b>Art. 14   Il Congresso ordinario</b></p> <p>1. Il Congresso ordinario si tiene ogni due anni.</p> <p>2. Le sue competenze comprendono segnatamente:</p> <p>a. l'adozione dei rapporti del Comitato direttore e del Gruppo socialista all'Assemblea federale;</p> <p>b. la decisione sull'ammontare delle quote d'iscrizione, nella misura in cui non è competente per questo oggetto l'Assemblea dei delegati;</p> <p>c. l'elezione della/del presidente del partito, da due a cinque vice-presidenti liberamente eletti e di tre altri membri del Comitato direttore;</p> <p>d. le decisioni concernenti le proposte avanzate dagli organi e dalle organizzazioni che ne hanno la facoltà;</p>	<p><del><b>Art. 14   Il Congresso ordinario</b></del></p> <p><del>1.—Il Congresso ordinario si tiene ogni due anni.</del></p> <p><del>2.—Le sue competenze comprendono segnatamente:</del></p> <p><del>a.—l'adozione dei rapporti del Comitato direttore e del Gruppo socialista all'Assemblea federale;</del></p> <p><del>b.—la decisione sull'ammontare delle quote d'iscrizione, nella misura in cui non è competente per questo oggetto l'Assemblea dei delegati;</del></p> <p><del>c.—l'elezione della/del presidente del partito, da due a cinque vice-presidenti liberamente eletti e di tre altri membri del Comitato direttore;</del></p> <p><del>d.—le decisioni concernenti le proposte avanzate dagli organi e dalle organizzazioni che ne hanno la facoltà;</del></p>	
---	--	--

<p>e. il lancio ed il sostegno di iniziative popolari se almeno due terzi dei votanti sono d'accordo;</p> <p>f. l'adozione del programma;</p> <p>g. la determinazione ogni 4 anni degli obiettivi politici;</p> <p>h. la revisione degli statuti;</p> <p>i. i ricorsi contro l'esclusione di una sezione da parte dell'Assemblea dei delegati.</p>	<p>e.-il lancio ed il sostegno di iniziative popolari se almeno due terzi dei votanti sono d'accordo;</p> <p>f.-l'adozione del programma;</p> <p>g.-la determinazione ogni 4 anni degli obiettivi politici;</p> <p>h.-la revisione degli statuti;</p> <p>i. i ricorsi contro l'esclusione di una sezione da parte dell'Assemblea dei delegati.</p>	
--	--	--

	<p><b>Art. 14 (nuovo)   Il Consiglio di partito</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Il Consiglio di partito è l'organo supremo del partito nell'intervallo tra due congressi. Le sue decisioni sono vincolanti anche per i partiti cantonali, le federazioni di distretto e le sezioni.</b></li> <li><b>2. Il Consiglio di partito si riunisce su invito <u>della direzione del Congresso</u> almeno <u>quattro</u> volte all'anno, <del>di cui almeno quattro in presenza</del>. Esso disciplina le proprie modalità operative in un regolamento.</b></li> <li><i>3. Se un importante affare politico di spettanza del Consiglio di partito non tollera ritardi, un quarto dei membri del Consiglio può chiederne la convocazione. In tal caso il Consiglio deve riunirsi entro 10 giorni.</i></li> <li><b>4. Il Consiglio di partito elegge tra i suoi membri una <u>direzione</u>, composta da tre membri a pari diritti appartenenti <u>alle tre regioni linguistiche</u> del Paese. <u>La direzione dirige le riunioni del Consiglio di partito. Essa si autocostruisce e ha facoltà di convocare riunioni straordinarie del Consiglio di partito. Dopo ogni sua seduta, la presidenza informa la direzione in merito alle decisioni prese.</u></b></li> <li><b>5. Di regola, le sedute del Consiglio di partito <u>si tengono a porte chiuse</u>. <del>In via eccezionale, per gli affari per i quali sussiste un particolare interesse alla riservatezza, il Consiglio di partito può riunirsi anche a porte chiuse</del></b></li> <li><i>6. Il Consiglio di partito può costituire comitati per la preparazione di affari o la messa in atto di decisioni.</i></li> <li><b>7. Il Consiglio di partito si compone di:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. un/una rappresentante del partito cantonale, che deve essere scelt* tra i membri dell'organo direttivo supremo del partito cantonale. <u>I partiti</u></i></li> </ol> </li> </ol>	<p>Il Consiglio di partito è un nuovo organo che sostituisce il Comitato direttore, la Conferenza di coordinamento e, in parte, anche l'Assemblea dei delegati. Si tratta di un "parlamento di partito" rappresentativo a larga base che consente una formulazione strategica della politica a livello federale. Per la motivazione dettagliata vedasi il documento interlocutorio allegato sulla revisione dello statuto. Su proposta del PS Grigioni e del PS Ginevra, il numero di sedute è stato ridotto a (un minimo di) quattro rispetto alla proposta iniziale. La possibilità di convocare urgentemente il Consiglio di partito risulta da una proposta di emendamento presentata dal PS Neuchâtel. Come richiesto da varie parti, le riunioni del congresso devono avvenire a porte chiuse.</p> <p>Sulla base di diverse proposte, il termine "presidenza" è stato sostituito con il termine "direzione", onde evitare confusioni con la presidenza del partito. Le modalità operative della direzione sono state ulteriormente precisate sulla base di numerose proposte di emendamento. Alla luce di alcune proposte, il Comitato direttore propone una nuova formulazione per garantire l'ulteriore rappresentanza dei grandi Cantoni e delle città.</p>
--	--	--

cantonali che contano più di 2000 membri hanno diritto a un/una second\* rappresentante, che deve essere scelt\* tra i membri dell'organo direttivo supremo del partito cantonale:

- b. un/una rappresentante di ciascuna delle dieci città svizzere più popolose, scelt\* tra i membri dell'organo direttivo supremo della sezione cittadina del partito;
- c. i membri della presidenza, con un voto a testa. Eventuali co-presidenti si dividono il voto, e così pure i co-segretari generali;
- d. due delegat\* ciascuno della Gioventù Socialista, delle Donne\* socialiste, del PS Migranti, del PS 60+ e del PS Queer, scelt\* tra i membri del gremio direttivo supremo dei rispettivi organi;
- e. un/una delegat\* della sezione internazionale del PSS (PS International), scelt\* tra i membri del comitato direttore di tale sezione;
- f. da un/una delegat\* ciascuno delle commissioni tematiche e dei fori, scelt\* tra i membri dell'organo direttivo supremo delle rispettive commissioni o fori;
- g. al massimo dieci membri eletti dal congresso;
- h. i seguenti membri senza diritto di voto:
  - i/le vice-presidenti del gruppo parlamentare;
  - i/le consiglier\* personali dei/delle consiglier\* federali del PS;
  - un/una rappresentante dell'Unione sindacale svizzera;
  - un/una rappresentante di Solidar Suisse;
  - un/una rappresentante di Solifonds;
  - un/una rappresentante del Soccorso operaio svizzero;
  - un/una rappresentante della commissione del personale del PSS.

*In caso di impedimento, i membri del Consiglio di partito ai sensi delle lett. a, b, d, e f possono farsi sostituire da un altro membro del proprio organo direttivo supremo o del proprio segretariato.*

Ai membri senza diritto di voto deve essere concesso un uguale diritto di parola come agli altri membri. Il Consiglio di partito può invitare altri ospiti senza diritto di voto.

**8. Il Consiglio di partito provvede in particolare:**

- a. a definire la politica del partito nell'intervallo tra due congressi;
- b. ad adottare il programma di attività in funzione degli obiettivi definiti dal congresso;
- c. alla pianificazione e al controllo dell'attuazione della politica del partito;
- d. a coordinare la politica e le campagne del partito a livello nazionale, cantonale e comunale;
- e. al lancio e al sostegno di referendum approvati con una maggioranza dei due terzi dei voti;
- f. a formulare, con una maggioranza dei due terzi dei voti, proposte per il lancio o a sostegno di iniziative popolari, da sottoporre al congresso;
- g. a impartire i consigli di voto per le votazioni federali;
- h. a definire la strategia per le elezioni federali;
- i. a presentare al gruppo parlamentare una proposta per la designazione dei/delle candidat\* del partito al Consiglio federale;
- j. a preparare gli affari trattati dal congresso;
- k. a coltivare le relazioni con le organizzazioni socialdemocratiche internazionali;
- l. alla gestione delle finanze;
- m. a formulare la raccomandazione per l'adozione del preventivo, *del conto annuale e dei rapporti* da sottoporre al congresso;
- n. *ad adottare i rapporti annuali sul raggiungimento degli obiettivi quadriennali definiti dal Congresso;*
- o. a stabilire l'entità dei contributi sui mandati dei/delle consiglier\* federali, dei/delle giudici del Tribunale federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale, dei/delle funzionari\* dirigenti della Confederazione ecc.;
- ~~p. ad approvare il conto annuale e i rapporti;~~
- q. a eleggere il/la segretari\* generale o un co-segretario generale composto di due persone;
- r. a istituire e sciogliere le commissioni tematiche;
- s. a disciplinare in un regolamento l'istituzione, lo scioglimento, il mandato, la restante organizzazione e le modalità operative delle commissioni tematiche

	<p>nonché i rapporti da presentare al congresso;</p> <p>t. all'ammissione e allo scioglimento dei fori;</p> <p>u. a disciplinare in un regolamento l'ammissione e lo scioglimento dei fori;</p> <p>v. a eleggere la commissione di sorveglianza e ad adottare il regolamento di tale commissione;</p> <p>w. a eleggere il presidente della commissione delle finanze e di due membri scelti al suo interno nonché ad adottare il regolamento della commissione delle finanze e il regolamento delle finanze del partito;</p> <p>x. a eleggere i/le delegat* ai congressi dei partiti socialdemocratici europei;</p> <p>y. a decidere l'esclusione di una sezione e a trattare i ricorsi interposti contro le decisioni di esclusione di una sezione da parte dei partiti cantonali ai sensi dell'art, 6, cpv. 8;</p> <p>z. a trattare i ricorsi interposti contro le decisioni di esclusione di un membro da parte della presidenza;</p> <p>aa. all'approvazione degli statuti dei partiti cantonali;</p> <p>bb. ad approvare i regolamenti del gruppo parlamentare, delle Donne* socialiste, del PS 60+, del PS Migranti e del PS Queer;</p> <p>cc. all'organizzazione e amministrazione della sezione internazionale;</p> <p>dd. all'elezione dell'organo di revisione.</p> <p><b>7. Tutti gli organi e le organizzazioni con diritto di proposta al congresso possono presentare proposte al Consiglio di partito, motivandole almeno per iscritto.</b></p> <p><b>8. Il Consiglio di partito può decidere, con una maggioranza dei due terzi dei voti, di sottoporre un'importante questione politica <u>al Congresso</u> o al voto generale di tutti i membri del partito.</b></p>	
--	--	--

<p><b>Art. 15   Il Congresso straordinario</b></p> <p>1. Il Comitato direttore e l'Assemblea dei delegati possono in qualsiasi momento convocare un Congresso straordinario. Sette Comitati direttori cantonali o un quinto delle Sezioni possono fare altrettanto.</p> <p>2. Il Congresso straordinario tratta gli oggetti che gli sono sottoposti dal Comitato direttore e/o dall'Assemblea dei</p>	<p><del><b>Art. 15   Il Congresso straordinario</b></del></p> <p><del>1.—Il Comitato direttore e l'Assemblea dei delegati possono in qualsiasi momento convocare un Congresso straordinario. Sette Comitati direttori cantonali o un quinto delle Sezioni possono fare altrettanto.</del></p> <p><del>2.—Il Congresso straordinario tratta gli oggetti che gli sono sottoposti dal Comitato direttore e/o dall'Assemblea</del></p>	<p>Ora il Congresso si terrà due volte all'anno. Pertanto, la distinzione tra congressi ordinari e straordinari viene a cadere.</p>
---	--	---

delegati o dagli organi che l'hanno convocato. Esso può prendere solo decisioni nell'ambito delle competenze del Congresso ordinario.	<del>dei delegati o dagli organi che l'hanno convocato. Esso può prendere solo decisioni nell'ambito delle competenze del Congresso ordinario.</del>	
---	--	--

<p><b>Art. 16   L'Assemblea dei delegati</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo del partito tra un Congresso e l'altro. Le sue decisioni hanno carattere vincolante per i partiti cantonali, per le federazioni distrettuali e per le sezioni.</li> <li>2. L'Assemblea dei delegati si tiene almeno tre volte l'anno, rispettivamente prima delle date di votazione, in luoghi diversi del Paese.</li> <li>3. L'Assemblea dei delegati è composta:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dalle/dai delegate/i dei partiti cantonali. Ogni partito cantonale ha diritto a 4 delegati per i suoi primi 500 membri più 1 delegato a supplementare per ogni quota ulteriore di 200 membri o parte di essa. I partiti cantonali organizzano la ripartizione dei loro diritti di rappresentazione da parte dei/delle delegati-e;</li> <li>b. dai membri del Comitato direttore;</li> <li>c. dai membri della Conferenza di coordinazione;</li> <li>d. dai /dalle delegati/e del Gruppo socialista all'Assemblea federale (un quarto del numero dei deputati);</li> <li>e. da otto rappresentanti delle Donne* socialiste;</li> <li>f. da otto rappresentanti della Gioventù Socialista Svizzera;</li> <li>g. da otto rappresentanti del PS60+;</li> <li>h. da otto rappresentanti del PS Migranti;</li> <li>i. da una/un delegata/o del Gruppo PS del personale federale;</li> <li>j. da una/un delegata/o della sezione internazionale del PSS;</li> <li>k. dai rappresentanti, senza diritto di voto           <ul style="list-style-type: none"> <li>- di Solidar Suisse;</li> <li>- dell'Unione Sindacale Svizzera,</li> <li>- delle sezioni dei partiti socialisti esteri e da altre organizzazioni vicine al partito.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>4. Le delegazioni degli organi sono composte esclusivamente da membri del PSS.</li> <li>5. L'Assemblea dei delegati è segnatamente competente per:</li> </ol>	<p><del><b>Art. 16   L'Assemblea dei delegati</b></del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1.—L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo del partito tra un Congresso e l'altro. Le sue decisioni hanno forza obbligatoria per i partiti cantonali, per le federazioni distrettuali e per le sezioni.</del></li> <li><del>2.—L'Assemblea dei delegati si tiene almeno tre volte l'anno, rispettivamente prima delle date di votazione, in luoghi diversi del Paese.</del></li> <li><del>3.—L'Assemblea dei delegati è composta:</del> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>a.—dalle/dai delegate/i dei partiti cantonali. Ogni partito cantonale ha diritto a 4 delegati per i suoi primi 500 membri più 1 delegato a supplementare per ogni quota ulteriore di 200 membri o parte di essa. I partiti cantonali organizzano la ripartizione dei loro diritti di rappresentazione da parte dei/delle delegati-e;</del></li> <li><del>b.—dai membri del Comitato direttore;</del></li> <li><del>c.—dai membri della Conferenza di coordinazione;</del></li> <li><del>d.—dai /dalle delegati/e del Gruppo socialista all'Assemblea federale (un quarto del numero dei deputati);</del></li> <li><del>e.—da otto rappresentanti delle Donne* socialiste;</del></li> <li><del>f.—da otto rappresentanti della Gioventù socialista svizzera;</del></li> <li><del>g.—da otto rappresentanti del PS60+;</del></li> <li><del>h.—da otto rappresentanti del PS Migranti;</del></li> <li><del>i.—da una/un delegata/o del Gruppo PS del personale federale;</del></li> <li><del>j.—da una/un delegata/o della sezione internazionale del PSS;</del></li> <li><del>k.—dai rappresentanti, senza diritto di voto</del> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>—di Solidar Suisse;</del></li> <li><del>—dell'Unione sindacale svizzera,</del></li> <li><del>—delle sezioni dei partiti socialisti esteri e da altre organizzazioni vicine al partito.</del></li> </ul> </li> </ol> </li> <li><del>4.—Le delegazioni degli organi sono composte esclusivamente da membri del PSS.</del></li> <li><del>5.—L'Assemblea dei delegati è segnatamente competente per:</del></li> </ol>	<p>Il Congresso viene rafforzato e sostituisce l'Assemblea dei delegati.</p>
---	--	--

<p>a. la politica del partito tra un Congresso e l'altro;</p> <p>b. il lancio o il sostegno al lancio di referendum, se la maggioranza dei due terzi dei votanti è d'accordo;</p> <p>c. il sostegno al lancio di iniziative popolari, se la maggioranza dei due terzi dei votanti è d'accordo;</p> <p>d. il controllo dell'attività del Comitato direttore;</p> <p>e. l'adozione delle indicazioni di voto per le votazioni federali, nella misura in cui il Congresso non ne ha già deciso;</p> <p>f. l'adozione del preventivo di spesa;</p> <p>g. l'adeguamento della quota annuale al rincaro del costo della vita documentato;</p> <p>h. l'adozione dei conti annuali e dei rapporti dell'organo di revisione;</p> <p>i. l'elezione della/del segretaria/o generale;</p> <p>j. l'elezione della Commissione di sorveglianza;</p> <p>k. l'elezione della/del presidente della Commissione delle finanze e dei due altri membri di questa Commissione, scelti tra i membri dell'Assemblea dei delegati;</p> <p>l. l'istituzione delle commissioni permanenti e l'adozione del loro mandato;</p> <p>m. l'elezione delle/dei presidenti delle commissioni permanenti;</p> <p>n. la redazione dei regolamenti della Commissione di sorveglianza e del Gruppo socialista all'Assemblea federale, dei regolamenti sulla protezione dei dati, delle commissioni permanenti, sul voto generale e sulle finanze del partito;</p> <p>o. l'esclusione di una sezione secondo l'art. 6 cpv. 8;</p> <p>p. i ricorsi contro l'esclusione di un membro da parte del Comitato direttore;</p> <p>q. i ricorsi contro le decisioni del Comitato direttore sull'approvazione degli statuti dei partiti cantonali;</p> <p>r. la nomina dell'organo di revisione.</p> <p>6. I documenti presentati all'Assemblea dei delegati devono essere inviati almeno 30 giorni prima della seduta.</p> <p>7. Le commissioni permanenti e tutti gli organi e tutte le organizzazioni con diritto di presentare proposte al Congresso possono presentare delle proposte all'Assemblea dei delegati. Essa decide nel termine di 6 mesi.</p>	<p><del>a. la politica del partito tra un Congresso e l'altro;</del></p> <p><del>b. il lancio o il sostegno al lancio di referendum, se la maggioranza dei due terzi dei votanti è d'accordo;</del></p> <p><del>c. il sostegno al lancio di iniziative popolari, se la maggioranza dei due terzi dei votanti è d'accordo;</del></p> <p><del>d. il controllo dell'attività del Comitato direttore;</del></p> <p><del>e. l'adozione delle indicazioni di voto per le votazioni federali, nella misura in cui il Congresso non ne ha già deciso;</del></p> <p><del>f. l'adozione del preventivo di spesa;</del></p> <p><del>g. l'adeguamento della quota annuale al rincaro del costo della vita documentato;</del></p> <p><del>h. l'adozione dei conti annuali e dei rapporti dell'organo di revisione;</del></p> <p><del>i. l'elezione della/del segretaria/o generale;</del></p> <p><del>j. l'elezione della Commissione di sorveglianza;</del></p> <p><del>k. l'elezione della/del presidente della Commissione delle finanze e dei due altri membri di questa Commissione, scelti tra i membri dell'Assemblea dei delegati;</del></p> <p><del>l. l'istituzione delle commissioni permanenti e l'adozione del loro mandato;</del></p> <p><del>m. l'elezione delle/dei presidenti delle commissioni permanenti;</del></p> <p><del>n. la redazione dei regolamenti della Commissione di sorveglianza e del Gruppo socialista all'Assemblea federale, dei regolamenti sulla protezione dei dati, delle commissioni permanenti, sul voto generale e sulle finanze del partito;</del></p> <p><del>o. l'esclusione di una sezione secondo l'art. 6 cpv. 8;</del></p> <p><del>p. i ricorsi contro l'esclusione di un membro da parte del Comitato direttore;</del></p> <p><del>q. i ricorsi contro le decisioni del Comitato direttore sull'approvazione degli statuti dei partiti cantonali;</del></p> <p><del>r. la nomina dell'organo di revisione.</del></p> <p><del>6. I documenti presentati all'Assemblea dei delegati devono essere inviati almeno 30 giorni prima della seduta.</del></p> <p><del>7. Le commissioni permanenti e tutti gli organi e tutte le organizzazioni con diritto di presentare proposte al Congresso possono presentare delle proposte all'Assemblea dei delegati. Essa decide nel termine di 6 mesi.</del></p>	
---	---	--

**Art. 17 | La Conferenza di coordinamento**

1. La Conferenza di coordinamento è composta:
  - a. dalle/i presidenti dei partiti cantonali o dai loro segretari politici. Ogni partito cantonale ha diritto, inoltre, a un'una delegato supplementare per ogni frazione, intera o parziale, dei suoi altri 2000 membri;
  - b. dai presidenti o vicepresidenti delle Sezioni PS delle città che contano più di 50 000 abitanti;
  - c. dai membri della Presidenza;
  - d. da due rappresentanti delle Donne\* socialiste;
  - e. da due rappresentanti della Gioventù Socialista Svizzera;
  - f. da due rappresentanti del PS60+;
  - g. da due rappresentanti del PS Migranti;
  - h. Alla Conferenza di coordinamento partecipano senza diritto di voto:
    - i rappresentanti del PS nel Consiglio federale;
    - i segretari centrali del Partito Socialista Svizzero.
2. Le delegazioni degli organi sono composte esclusivamente da membri del PSS.
3. La Conferenza di coordinamento è segnatamente competente:
  - a. del coordinamento a livello nazionale delle politiche e delle campagne federali, cantonali e comunali del partito;
  - b. dello sviluppo del partito come organizzazione (campagne di reclutamento, strumenti della mobilitazione);
  - c. dei processi amministrativi che necessitano una coordinazione nazionale;
  - d. del coordinamento della campagna elettorale in vista di elezioni federali.
4. Le decisioni della Conferenza di coordinamento sono vincolanti per il PSS e per i partiti cantonali.
5. La Conferenza di coordinamento si dota di un regolamento.

**Art. 17 | La Conferenza di coordinamento**

- 1.—La Conferenza di coordinamento è composta:
  - a.—dalle/i presidenti dei partiti cantonali o dai loro segretari politici. Ogni partito cantonale ha diritto, inoltre, a un'una delegato supplementare per ogni frazione, intera o parziale, dei suoi altri 2000 membri;
  - b.—dai presidenti o vicepresidenti delle Sezioni PS delle città che contano più di 50 000 abitanti;
  - c.—dai membri della Presidenza;
  - d.—da due rappresentanti delle Donne\* socialiste;
  - e.—da due rappresentanti della Gioventù svizzera;
  - f.—da due rappresentanti del PS60+;
  - g.—da due rappresentanti del PS Migranti;
  - h.—Alla Conferenza di coordinamento partecipano senza diritto di voto:
    - i rappresentanti del PS nel Consiglio federale;
    - i segretari centrali del Partito Socialista Svizzero.
- 2.—Le delegazioni degli organi sono composte esclusivamente da membri del PSS.
- 3.—La Conferenza di coordinamento è segnatamente competente
  - a.—del coordinamento a livello nazionale delle politiche e delle campagne federali, cantonali e comunali del partito;
  - b.—dello sviluppo del partito come organizzazione (campagne di reclutamento, strumenti della mobilitazione);
  - c.—dei processi amministrativi che necessitano una coordinazione nazionale;
  - d.—del coordinamento della campagna elettorale in vista di elezioni federali.
- 4.—Le decisioni della Conferenza di coordinamento sono vincolanti per il PSS e per i partiti cantonali.
- 5.—La Conferenza di coordinamento si dota di un regolamento.

Il nuovo Consiglio di partito (cfr. nuovo art. 14) sostituisce l'attuale Conferenza di coordinamento. Gli scambi regolari tra PSS e partiti cantonali sugli aspetti organizzativi è assicurato attraverso altri canali (in primo luogo per via elettronica). Per la motivazione dettagliata vedasi il documento interlocutorio allegato sulla revisione dello statuto.

**Art. 18 | Il Comitato direttore**

1. Il Comitato direttore è composto:
  - a. dalla/dal presidente del partito;
  - b. dalle/dai vice-presidenti del partito;
  - c. dalla/dal presidente del Gruppo socialista all'Assemblea federale;
  - d. dalla/dal segretario/o generale;
  - e. da due delegate della Presidenza delle Donne\* socialiste;
  - f. da due delegati/e della Gioventù Socialista;
  - g. da due delegati/e del PS60+;
  - h. da due delegati/e del PS Migranti;
  - i. da tre membri eletti dal Congresso;
  - j. dalle-dai presidenti dei due più grandi partiti cantonali della Svizzera tedesca, del-della presidente del più grande partito cantonale della Svizzera latina, come pure da altri due presidenti di partiti cantonali eletti dalla Conferenza di coordinamento. Nel senso di una supplenza duratura, i-le presidenti dei partiti cantonali possono essere rappresentanti da un-una vicepresidente o da un altro-a membro del loro Comitato direttore.
  - k. possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto:
    - i membri socialisti del Consiglio federale o le/i loro rappresentanti da loro designati,
    - le/i segretarie/i centrali del PSS, le/i collaboratrici/ori scientifici del Gruppo socialista all'Assemblea federale,
    - la/il presidente della Commissione delle finanze.
2. Le delegazioni degli organi sono composte esclusivamente da membri del PSS.
3. Il Comitato direttore è l'organo di direzione strategico del partito. È segnatamente competente per:
  - a. l'adozione del programma d'attività, sulla base degli obiettivi fissati dal Congresso e dall'Assemblea dei delegati;
  - b. la pianificazione e il controllo dell'adozione della politica del partito;
  - c. la pianificazione e il controllo del lavoro d'informazione politica e delle campagne politiche;
  - d. il lavoro di informazione politica e le campagne politiche;
  - e. le proposte di candidature al Consiglio federale

**Art. 18 | Il Comitato direttore**

- ~~1. Il Comitato direttore è composto:~~
  - ~~a. dalla/dal presidente del partito;~~
  - ~~b. dalle/dai vice-presidenti del partito;~~
  - ~~c. dalla/dal presidente del Gruppo socialista all'Assemblea federale;~~
  - ~~d. dalla/dal segretario/o generale;~~
  - ~~e. da due delegate della Presidenza delle Donne\* socialiste;~~
  - ~~f. da due delegati/e della Gioventù socialista;~~
  - ~~g. da due delegati/e del PS60+;~~
  - ~~h. da due delegati/e del PS Migranti;~~
  - ~~i. da tre membri eletti dal Congresso;~~
  - ~~j. dalle-dai presidenti dei due più grandi partiti cantonali della Svizzera tedesca, del-della presidente del più grande partito cantonale della Svizzera latina, come pure da altri due presidenti di partiti cantonali eletti dalla Conferenza di coordinamento. Nel senso di una supplenza duratura, i-le presidenti dei partiti cantonali possono essere rappresentanti da un-una vicepresidente o da un altro-a membro del loro Comitato direttore.~~
  - ~~k. possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto:~~
    - ~~- i membri socialisti del Consiglio federale o le/i loro rappresentanti da loro designati,~~
    - ~~- le/i segretarie/i centrali del PSS, le/i collaboratrici/ori scientifici del Gruppo socialista all'Assemblea federale,~~
    - ~~- la/il presidente della Commissione delle finanze.~~
- ~~2. Le delegazioni degli organi sono composte esclusivamente da membri del PSS.~~
- ~~3. Il Comitato direttore è l'organo di direzione strategico del partito. È segnatamente competente per:~~
  - ~~a. l'adozione del programma d'attività, sulla base degli obiettivi fissati dal Congresso e dall'Assemblea dei delegati;~~
  - ~~b. la pianificazione e il controllo dell'adozione della politica del partito;~~
  - ~~c. la pianificazione e il controllo del lavoro d'informazione politica e delle campagne politiche;~~
  - ~~d. il lavoro di informazione politica e le campagne politiche;~~
  - ~~e. le proposte di candidature al Consiglio federale~~

Il nuovo Consiglio di partito (cfr. nuovo art. 14) sostituisce il Comitato direttore. Per la motivazione dettagliata vedasi il documento interlocutorio allegato sulla revisione dello statuto.

<p>indirizzate al Gruppo socialista all'Assemblea federale;</p> <p>f. i negoziati con altre organizzazioni politiche;</p> <p>g. la preparazione degli oggetti da sottoporre all'Assemblea dei delegati;</p> <p>h. la gestione delle finanze;</p> <p>i. le consultazioni del partito;</p> <p>j. le richieste alle autorità federali;</p> <p>k. le relazioni con le organizzazioni socialiste internazionali;</p> <p>l. la proposta delle candidature al posto di segretario/o generale;</p> <p>m. la ratifica delle scelte della/o segretario/o generale quanto alla valutazione e all'assunzione del personale dirigente del segretariato centrale (segretarie/i centrali, amministratrice/ore) e i relativi ricorsi;</p> <p>n. la redazione dei capitoli degli oneri della Presidenza, delle/i responsabili di settore e della/del segretario/o centrale;</p> <p>o. la determinazione delle quote straordinarie dei membri socialisti del Consiglio federale, delle/dei giudici del Tribunale federale, delle/dei giudici penali federali e delle/dei giudici amministrativi federali socialisti, delle/dei funzionarie/i dirigenti dell'amministrazione federale, ecc.;</p> <p>p. l'elezione delle/dei delegate-i al Consiglio PS Europeo;</p> <p>q. l'approvazione dei regolamenti delle Donne* socialiste, del PS60+ e dei PS Migranti.</p> <p>4. In casi di estrema urgenza il Comitato direttore può prendere le decisioni che il bene del partito impone; tutte le decisioni non di sua competenza devono essere sottoposte al più presto alla ratifica dell'organo competente.</p> <p>5. Il Comitato direttore è convocato dalla/dal presidente del partito o su domanda di quattro dei suoi membri.</p> <p>6. Il-la presidente del partito dirige le sedute.</p> <p>7. A dipendenza degli oggetti, il Comitato direttore coinvolge i presidenti delle commissioni che sono state costituite in applicazione dell'art. 24.</p>	<p>indirizzate al Gruppo socialista all'Assemblea federale;</p> <p>f. i negoziati con altre organizzazioni politiche;</p> <p>g. la preparazione degli oggetti da sottoporre all'Assemblea dei delegati;</p> <p>h. la gestione delle finanze;</p> <p>i. le consultazioni del partito;</p> <p>j. le richieste alle autorità federali;</p> <p>k. le relazioni con le organizzazioni socialiste internazionali;</p> <p>l. la proposta delle candidature al posto di segretario/o generale;</p> <p>m. la ratifica delle scelte della/o segretario/o generale quanto alla valutazione e all'assunzione del personale dirigente del segretariato centrale (segretarie/i centrali, amministratrice/ore) e i relativi ricorsi;</p> <p>n. la redazione dei capitoli degli oneri della Presidenza, delle/i responsabili di settore e della/del segretario/o centrale;</p> <p>o. la determinazione delle quote straordinarie dei membri socialisti del Consiglio federale, delle/dei giudici del Tribunale federale, delle/dei giudici penali federali e delle/dei giudici amministrativi federali socialisti, delle/dei funzionarie/i dirigenti dell'amministrazione federale, ecc.;</p> <p>p. l'elezione delle/dei delegate-i al Consiglio PS Europeo;</p> <p>q. l'approvazione dei regolamenti delle Donne* socialiste, del PS60+ e dei PS Migranti.</p> <p>4. In casi di estrema urgenza il Comitato direttore può prendere le decisioni che il bene del partito impone; tutte le decisioni non di sua competenza devono essere sottoposte al più presto alla ratifica dell'organo competente.</p> <p>5. Il Comitato direttore è convocato dalla/dal presidente del partito o su domanda di quattro dei suoi membri.</p> <p>6. Il-la presidente del partito dirige le sedute.</p> <p>7. A dipendenza degli oggetti, il Comitato direttore coinvolge i presidenti delle commissioni che sono state costituite in applicazione dell'art. 24.</p>	
--	--	--

<p><b>Art. 19   La Presidenza</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Presidenza è composta da: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il/la presidente del partito;</li> <li>b. i/le vice-presidenti del partito liberamente eletti;</li> <li>c. il/la presidente del Gruppo socialista all'Assemblea federale;</li> <li>d. Il/la segretario-a generale;</li> <li>e. la/il presidente della GISO Svizzera.</li> </ol> </li> <li>2. La Presidenza è l'organo politico operativo del partito. Essa è segnatamente competente per: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la direzione degli affari politici correnti sulla base delle decisioni del Congresso, dell'Assemblea dei delegati e del Comitato direttore;</li> <li>b. la messa in pratica della politica del partito;</li> <li>c. il lavoro di informazione politica e le campagne politiche.</li> </ol> </li> <li>3. In casi di estrema urgenza la Presidenza può prendere le decisioni che il bene del partito impone; tutte le decisioni non di sua competenza devono essere sottoposte al più presto alla ratifica dell'organo competente.</li> <li>4. Il-la presidente del partito dirige le sedute.</li> </ol>	<p><b>Art. 15   La Presidenza</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Presidenza è composta da: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il/la presidente <b>o due co-presidenti</b> del partito;</li> <li>b. i/le vice-presidenti del partito liberamente eletti;</li> <li>c. il/la presidente del Gruppo socialista all'Assemblea federale;</li> <li>d. il/la segretario-a generale <b>o due co-segretari* generali (con un solo voto);</b></li> <li>e. la/il presidente della GISO Svizzera.</li> </ol> </li> <li>2. La Presidenza è l'organo politico operativo del partito. Essa è segnatamente competente per: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la direzione degli affari politici correnti sulla base delle decisioni del Congresso <b>e del Consiglio di partito;</b></li> <li>b. la messa in pratica della politica del partito;</li> <li>c. il lavoro di informazione politica e le campagne politiche;</li> <li><b>d. la pianificazione e il controllo del lavoro di informazione politica e della realizzazione delle campagne politiche;</b></li> <li><b>e. le trattative con altre organizzazioni politiche;</b></li> <li><b>f. la preparazione degli affari sottoposti al Consiglio di partito;</b></li> <li><b>g. i pareri del partito per le procedure di consultazione, <u>previa consultazione delle commissioni tematiche e della competente delegazione a Palazzo federale;</u></b></li> <li><b>h. le memorie da presentare alle autorità svizzere;</b></li> <li><b>i. l'adozione dei mansionari per la presidenza, i/le responsabili di settore e il segretariato centrale.</b></li> </ol> </li> <li>3. In casi di estrema urgenza la Presidenza può prendere le decisioni che il bene del partito impone; tutte le decisioni non di sua competenza devono essere sottoposte al più presto alla ratifica dell'organo competente.</li> <li>4. Il/la presidente <b>o i/le due co-presidenti</b> del partito <b>dirige/dirigono</b> le sedute.</li> </ol>	<p>La delimitazione delle competenze tra Consiglio di partito e presidenza viene precisata. Per la motivazione dettagliata vedasi il documento interlocutorio allegato sulla riforma dello statuto.</p>
---	---	---

<p><b>Art. 19 a   I/Le co-presidenti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Congresso del partito può eleggere due co-presidenti con uguali diritti invece di un/a solo/a presidente.</li> <li>2. I/le due co-presidenti si dividono gli ambiti di</li> </ol>	<p><b>Art. 15 a   I/le co-presidenti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Congresso del partito può eleggere due co-presidenti con pari diritti invece di un/a solo/a presidente.</li> <li>2. I/le due co-presidenti si dividono gli ambiti di competenza e le responsabilità in base a un mansionario e ne</li> </ol>	<p>In tutti gli organi nei quali hanno diritto di voto, la co-presidenza e il co-segretariato generale dispongono di un unico voto ciascuno.</p>
---	--	--

<p>competenza e le responsabilità in base a un mansionario e ne informano la Presidenza.</p> <p>3. Sono rappresentati nel Comitato direttore e nella Presidenza con un voto ciascuno. Decidono chi dei due presiede la riunione. Il voto decisivo spetta a chi presiede l'assemblea.</p> <p>4. Se un/a copresidente si dimette o è permanentemente impossibilitato ad esercitare la sua carica, la carica di entrambi i copresidenti termina e si procede a una nuova elezione.</p>	<p>informano la Presidenza.</p> <p>3. Sono rappresentati nel <b>Consiglio di partito</b> e nella Presidenza <b>con un voto</b>. Decidono chi dei due presiede la riunione. Il voto decisivo spetta a chi presiede <b>la riunione</b>.</p> <p>4. Se un/una copresidente si dimette o è permanentemente impossibilitato ad esercitare la sua carica, la carica di entrambi* i/le co-presidenti termina e si procede a una nuova elezione.</p>	
---	---	--

<p><b>Art. 20   La Commissione delle finanze</b></p> <p>1. La Commissione delle finanze esercita un controllo preventivo su tutte le questioni finanziarie, segnatamente sul rispetto delle diverse competenze in materia e del preventivo di spesa e presenta le proposte al Comitato direttore su tutti gli oggetti che hanno implicazioni finanziarie a partire da un limite fissato nel regolamento delle finanze. La Commissione è composta dalla/dal sua/o presidente, da due altri membri scelti dall'Assemblea dei delegati tra i suoi membri. La/Il segretaria/o generale e l'amministratrice/ore assistono alle sedute commissionali senza diritto di voto.</p> <p>2. I membri della Commissione delle finanze non possono essere membri del Comitato direttore con diritto di voto.</p> <p>3. Un regolamento determina i dettagli.</p>	<p><b>Art. 16   La Commissione delle finanze</b></p> <p>1. La Commissione delle finanze esercita un controllo preventivo su tutte le questioni finanziarie, segnatamente sul rispetto delle diverse competenze in materia e del preventivo di spesa e presenta le proposte <b>alla presidenza</b> su tutti gli oggetti che hanno implicazioni finanziarie a partire da un limite fissato nel regolamento delle finanze. La Commissione è composta dalla/dal sua/o presidente e da due altri membri scelti <b>dal Consiglio di partito. La/il/i/le segretari* general*, il/la responsabile delle finanze e un/una rappresentante della presidenza</b> assistono alle sedute commissionali senza diritto di voto.</p> <p>2. I membri della commissione delle finanze non possono essere contemporaneamente membri <b>della presidenza</b>.</p> <p>3. Un regolamento <b>adottato dal Consiglio di partito</b> determina i dettagli.</p>	<p>Gli adeguamenti nell'art. 16 risultano dalle modifiche sin qui proposte.</p>
---	--	---

<p><b>Art. 21   Il Segretariato centrale</b></p> <p>1. Il Segretariato centrale esegue i mandati e le decisioni dei vari organi di partito. È segnatamente responsabile per le seguenti mansioni:</p> <p>a. segretariato e consulenza del gruppo socialista all'Assemblea federale;</p> <p>b. sostegno e consulenza ai partiti cantonali;</p> <p>c. messa a disposizione di servizi centrali per i partiti cantonali e, in accordo con i partiti cantonali, per le sezioni</p>	<p><b>Art. 17   Il Segretariato centrale</b></p> <p>1. Il Segretariato centrale esegue i mandati e le decisioni dei vari organi del partito. È segnatamente responsabile per le seguenti mansioni:</p> <p>a. segretariato e consulenza del gruppo <b>socialista all'Assemblea federale</b>;</p> <p>b. sostegno e consulenza ai partiti cantonali; <i>a tal fine il segretariato centrale organizza regolarmente incontri di scambio con tutti i segretariati cantonali</i>;</p>	<p>Gli adeguamenti proposti nell'art. 17 sono di ordine redazionale. Alla luce di vari riscontri e di una proposta di emendamento del PS Ginevra, il cpv. 1 lett. b è stato completato aggiungendo l'obbligo di prevedere incontri di scambio regolari con i segretariati cantonali, per tener conto della soppressione dell'attuale conferenza di coordinamento. Le ulteriori lettere sono state aggiunte in seguito a proposta della sezione della città di Aarau.</p>
--	---	--

<p>e i singoli membri;</p> <p>d. concezione, attuazione e analisi di campagne nazionali (elezioni e votazioni);</p> <p>e. assicurare e sviluppare la capacità di mobilitazione e di campagna;</p> <p>f. elaborazione di misure per l'acquisizione di nuovi membri;</p> <p>g. organizzazione e realizzazione di eventi di partito;</p> <p>h. tenuta a giorno e miglioramento della banca dati dei membri;</p> <p>i. allestimento di un budget annuale, controllo e osservanza dello stesso.</p> <p>2. Il segretariato centrale è diretto dal/dalla segretario/-a generale che rappresenta il partito verso l'esterno per negozio giuridico e gestisce il personale del segretariato centrale.</p> <p>3. Nell'assunzione e nel rinnovamento del personale viene tenuto conto della rappresentanza delle differenti regioni linguistiche; il coordinatore/la coordinatrice per i cantoni romandi deve essere di lingua madre francese.</p> <p>4. Il PSS offre delle condizioni di lavoro progressiste per i collaboratori del segretariato centrale, esse sono garantite da un contratto collettivo di lavoro. Il PSS promuove la collaborazione partecipativa.</p> <p>5. L'organizzazione, le competenze e le attività concrete del segretariato centrale vengono sottoposte annualmente al Comitato direttivo per approvazione.</p>	<p>c. messa a disposizione di servizi centrali per i partiti cantonali e, in accordo con i partiti cantonali, per le sezioni e i singoli membri, ad esempio di offerte per il reclutamento e la fidelizzazione di membri, per la formazione o per le attività sezionali o campagne;</p> <p>d. concezione, attuazione e analisi di campagne nazionali <b>(in particolare elezioni e votazioni)</b>;</p> <p>e. assicurare e sviluppare la capacità di mobilitazione e di campagna;</p> <p>f. elaborazione di misure per l'acquisizione di nuovi membri;</p> <p>g. organizzazione e realizzazione di eventi di partito;</p> <p>h. tenuta a giorno e miglioramento della banca dati dei membri;</p> <p>i. allestimento, monitoraggio e rispetto del preventivo annuale;</p> <p><i>j. sostegno specialistico e amministrativo alle commissioni tematiche;</i></p> <p><i>k. corsi formativi di aggiornamento per le sezioni, d'intesa con le commissioni tematiche;</i></p> <p><i>l. comunicazione interna ed esterna;</i></p> <p><i>m. approntamento di strumenti di collaborazione digitale appropriati e sicuri per le sezioni, gli organi, le commissioni tematiche, i fori e i gruppi di lavoro.</i></p> <p>2. Il segretariato centrale è diretto dal/dalla segretari* generale <b>o dai/dalle co-segretari* generali</b>, che rappresenta/<b>rappresentano</b> il partito verso l'esterno per negozio giuridico e gestisce/<b>gestiscono</b> il personale del segretariato <b>centrale</b>.</p> <p>3. Nell'assunzione e nel rinnovamento del personale viene tenuto conto della rappresentanza delle differenti regioni linguistiche; <b>i/le responsabili per i cantoni romandi devono essere di lingua madre francese.</b></p> <p>4. Il PSS offre delle condizioni di lavoro progressiste per i collaboratori del segretariato centrale, esse sono garantite da un contratto collettivo di lavoro. Il PSS promuove la collaborazione partecipativa.</p> <p>5. L'organizzazione, le competenze e le attività concrete del segretariato centrale vengono sottoposte annualmente <b>alla presidenza</b> per approvazione.</p>	
--	--	--

<p><b>Art. 22   La Commissione di sorveglianza</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Commissione di sorveglianza è composta da almeno tre membri e si organizza autonomamente.</li> <li>2. Essa controlla l'attività del Comitato direttore.</li> <li>3. Essa regola quale ultima istanza i casi di ricorso e d'arbitrato tra i membri del partito e le sue diverse istanze.</li> <li>4. I dettagli sono contenuti in uno specifico regolamento adottato dall'Assemblea dei delegati.</li> </ol>	<p><b>Art. 18   La Commissione di sorveglianza</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Commissione di sorveglianza è composta da almeno <b>tre</b> membri e si organizza autonomamente.</li> <li>2. Essa controlla l'attività <b>della presidenza.</b></li> <li>3. Essa regola quale ultima istanza i casi di ricorso e d'arbitrato tra i membri del partito e le sue diverse istanze.</li> <li>4. <i>La Commissione di sorveglianza presenta rapporto al Consiglio di partito.</i></li> <li>5. I dettagli sono contenuti in uno specifico regolamento adottato <b>dal Consiglio di partito.</b></li> </ol>	<p>Gli adeguamenti nell'art. 18 risultano dalle modifiche sin qui proposte. Il nuovo cpv. 4 risulta da una proposta della GISO.</p>
---	--	---

<p><b>Art. 23   Il Gruppo socialista all'Assemblea federale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Gruppo socialista all'Assemblea federale è composto dei membri del partito eletti al Consiglio nazionale, al Consiglio degli Stati e al Consiglio federale. Il Gruppo può ammettere altri membri del Parlamento.</li> <li>2. Il Gruppo si costituisce autonomamente nel quadro del suo regolamento, che deve essere approvato dall'Assemblea dei delegati.</li> <li>3. Il Gruppo decide liberamente le sue posizioni nel quadro delle direttive del Congresso e dell'Assemblea dei delegati.</li> <li>4. Esso decide delle candidature inerenti le competenze dell'Assemblea federale o di una delle Camere federali.</li> <li>5. Il Gruppo nomina le/i candidate/i al Consiglio federale. Il Comitato direttore ha il diritto di presentare delle proposte.</li> <li>6. Il Gruppo ha un suo segretariato che lavora a stretto contatto con il Segretariato centrale.</li> <li>7. Il Gruppo presenta un rapporto scritto al Congresso ordinario.</li> </ol>	<p><b>Art. 19   Il Gruppo socialista all'Assemblea federale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Gruppo socialista all'Assemblea federale è composto dei membri del partito eletti al Consiglio nazionale, al Consiglio degli Stati e al Consiglio federale. Il Gruppo può ammettere altri membri del Parlamento.</li> <li>2. Il Gruppo si costituisce autonomamente nel quadro del suo regolamento, che deve essere approvato dal <b>Consiglio di partito.</b></li> <li>3. Il Gruppo decide liberamente le sue posizioni nel quadro delle direttive del Congresso <b>o dal Consiglio di partito.</b></li> <li>4. Esso decide delle candidature inerenti le competenze dell'Assemblea federale plenaria o di una delle Camere federali.</li> <li>5. Il Gruppo designa le/i candidate/i del partito al Consiglio federale. Il <b>Consiglio di partito</b> ha il diritto di presentare delle proposte.</li> <li>6. Il Gruppo ha un suo segretariato che lavora a stretto contatto con il Segretariato centrale.</li> <li>7. Il Gruppo <b>informa regolarmente il Consiglio di partito in merito alle proprie attività e</b> presenta un rapporto scritto ad ogni Congresso.</li> <li>8. <i>Sulle principali questioni materiali, il Gruppo collabora strettamente con la commissione tematica competente.</i></li> </ol>	<p>Gli adeguamenti nell'art. 19 risultano dalle modifiche sin qui proposte. L'aggiunta risulta da una proposta del PS Entfelden.</p>
--	--	--

**Art. 19 (nuovo) | Le commissioni tematiche**  
Le commissioni tematiche sviluppano le conoscenze specifiche sui vari temi e coordinano e appoggiano la politica del PS a livello nazionale, cantonale e comunale negli ambiti tematici politicamente essenziali. Collaborano strettamente con il Gruppo e svolgono una funzione e un ruolo consultivi.

- 1. Il Consiglio di partito nomina le presidenze delle commissioni tematiche su proposta della rispettiva commissione. La presidenza è sempre composta almeno di due membri, appartenenti per quanto possibile a due regioni linguistiche diverse, di cui un\* scelt\* possibilmente tra i/le deputat\* alle Camere federali e l'altr\* tra i/le rappresentanti di un partito cantonale. La Svizzera italiana deve contare almeno un\* rappresentante nelle presidenze delle commissioni tematiche.**
- 2. Qualsiasi membro del PS può far parte di una commissione tematica. I/le deputat\* alle Camere federali e nei parlamenti cantonali che siedono in commissioni parlamentari che si occupano dello stesso ambito di una commissione tematica del PS sono automaticamente membri di quest'ultima.**
- 3. Le commissioni tematiche possono costituire sottocommissioni per temi specifici o per regioni linguistiche. Le sottocommissioni sono anch'esse dirette da una presidenza e definiscono autonomamente le loro strutture operative interne.*
- 4. Le commissioni tematiche possono costituire sottocommissioni regionali.**
- 5. Il Consiglio di partito disciplina in un regolamento l'istituzione, lo scioglimento, il mandato, la restante organizzazione, le modalità operative e gli obblighi di rendiconto delle commissioni tematiche al congresso.**

Le commissioni tematiche sostituirebbero le attuali commissioni permanenti. Le nuove commissioni sono a base più larga, garantiscono un accesso a bassa soglia e offrono migliori possibilità di connessione tra i partiti cantonali. Le commissioni tematiche hanno diritto di voto in seno al Consiglio di partito. Per la motivazione dettagliata vedasi il documento interlocutorio allegato sulla revisione dello statuto. La descrizione dell'organizzazione e dei compiti delle commissioni è stata completata e puntualizzata sulla base di diverse proposte.

	<p><b>Art. 20 (nuovo)   I fori</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. I fori si consacrano in forma aperta, organizzata autonomamente, a determinati temi e ambiti d'interesse del PS.</b></li> <li><b>2. I fori sono aperti a tutti i membri del PS e ad altr* interessat*.</b></li> <li><b>3. Il Consiglio di partito decide in merito all'ammissione di un foro su richiesta di un gruppo di lavoro. Ai fini dell'ammissione devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a) obiettivo, scopo e attività devono corrispondere ai valori e agli obiettivi del PSS;</b></li> <li><b>b) deve già esistere da almeno due anni un gruppo di lavoro attivo;</b></li> <li><b>c) al momento della richiesta di ammissione, il gruppo di lavoro deve riunire almeno il 2% dei membri del PSS, provenienti da almeno sei partiti cantonali. I membri del foro che non sono membri del PS sono conteggiati con un fattore dello 0,5 e possono costituire al massimo il 25% del totale;</b></li> <li><b>d) non deve esistere già un altro foro o una commissione tematica che si occupi della stessa materia.</b></li> </ol> </li> <li><b>4. Il Consiglio di partito disciplina in un regolamento l'ammissione e lo scioglimento dei fori.</b></li> </ol>	<p>I fori introducono una nuova forma di collaborazione all'interno del partito, e possono essere orientati a un tema particolare o a una corrente politica. Se adempiono i criteri proposti, acquisiscono anch'essi il diritto di voto in seno al congresso. Per la motivazione dettagliata vedasi il documento interlocutorio allegato sulla revisione dello statuto.</p>
--	---	---

	<p><b>Art. 21 (nuovo)   I gruppi di lavoro</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. I gruppi di lavoro si consacrano, in forma organizzata autonomamente, alla collaborazione su determinati temi.</b></li> <li><b>2. Qualsiasi membro del PSS può far parte di un gruppo di lavoro.</b></li> <li><b>3. Il segretariato tiene un elenco aggiornato dei gruppi di lavoro.</b></li> </ol>	<p>I gruppi di lavoro vengono istituiti statutariamente per la prima volta nella presente bozza in quanto forma di partecipazione a bassa soglia. Per la motivazione dettagliata vedasi il documento interlocutorio allegato sulla revisione dello statuto.</p>
--	---	---

<p><b>Art. 24   Le Commissioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le Commissioni permanenti sono istituite dall'Assemblea dei delegati. Esse possono costituire delle sotto-commissioni.</li> <li>2. Le/I loro presidenti sono eletti dall'Assemblea dei delegati.</li> <li>3. Il Congresso, l'Assemblea dei delegati e il Comitato direttore possono decidere la creazione di Commissioni ad hoc. Essi ne determinano il mandato e i termini di consegna del rapporto.</li> <li>4. L'Assemblea dei delegati approva un regolamento sull'organizzazione e sulle modalità di lavoro delle Commissioni permanenti, che devono presentarle un rapporto biennale.</li> </ol>	<p><b>Art. 24   Le Commissioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.—Le Commissioni permanenti sono istituite dall'Assemblea dei delegati. Esse possono costituire delle sotto-commissioni.</li> <li>2.—Le/I loro presidenti sono eletti dall'Assemblea dei delegati.</li> <li>3.—Il Congresso, l'Assemblea dei delegati e il Comitato direttore possono decidere la creazione di Commissioni ad hoc. Essi ne determinano il mandato e i termini di consegna del rapporto.</li> <li>4.—L'Assemblea dei delegati approva un regolamento sull'organizzazione e sulle modalità di lavoro delle Commissioni permanenti, che devono presentarle un rapporto biennale.</li> </ol>	<p>Le commissioni tematiche sostituirebbero le attuali commissioni permanenti; al riguardo cfr. supra, nuovo art. 19.</p>
<p><b>Art. 25   Il voto generale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Due quinti dei delegati al Congresso o all'Assemblea dei delegati o un quarto delle sezioni possono chiedere, nel termine di un mese, che le decisioni del Congresso o dell'Assemblea dei delegati siano sottoposte al voto generale.</li> <li>2. L'Assemblea dei delegati o un decimo degli iscritti possono chiedere il voto generale su una questione politica importante.</li> <li>3. L'Assemblea dei delegati adotta un regolamento al proposito e designa l'ufficio competente della gestione del voto generale.</li> <li>4. Tutti i membri del partito iscritti ricevono il materiale di voto approvato dal Comitato direttore. Essi hanno due settimane per votare.</li> </ol>	<p><b>Art. 20   Il voto generale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Due quinti dei delegati al Congresso o <b>al Consiglio di partito</b> o un quarto delle sezioni possono chiedere, nel termine di un mese, che le decisioni del Congresso o <b>Consiglio di partito</b> siano sottoposte al voto generale.</li> <li>2. <b>Il congresso e il Consiglio di partito con una maggioranza dei due terzi dei voti</b> o un decimo degli iscritti possono chiedere il voto generale su una questione politica importante.</li> <li>3. <b>Il Consiglio di partito</b> disciplina la procedura in un regolamento e designa di volta in volta l'ufficio competente della gestione del voto generale.</li> <li>4. Tutti i membri del partito iscritti ricevono per posta o per via elettronica il materiale di voto approvato <b>dal Consiglio di partito</b>. Essi hanno due settimane per votare.</li> </ol>	<p>Gli adeguamenti nell'art. 20 risultano dalle modifiche sin qui proposte.</p>
<p><b>Art. 26   Le finanze del partito</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il partito si finanzia con: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. le quote dei membri;</li> <li>b. le donazioni;</li> <li>c. i proventi della vendita dei prodotti e servizi;</li> <li>d. le quote del Gruppo socialista all'Assemblea federale;</li> <li>e. le quote straordinarie dei membri socialisti del Consiglio federale, delle/dei giudici federali, delle/dei</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Art. 21   Le finanze del partito</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il partito si finanzia con: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. le quote dei membri;</li> <li>b. le donazioni;</li> <li>c. i proventi della vendita dei prodotti e servizi;</li> <li><b>d. le quote del Gruppo socialista all'Assemblea federale;</b></li> <li>e. le quote straordinarie dei membri socialisti del</li> </ol> </li> </ol>	<p>Gli adeguamenti nell'art. 21 sono di ordine redazionale. Il regolamento delle finanze è ora esplicitamente menzionato, su proposta del PS Vaud.</p>

<p>giudici penali federali, delle/dei giudici amministrativi federali, delle/dei funzionarie/i dirigenti socialisti della Confederazione ecc.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Il Partito Socialista Svizzero richiede annualmente da ogni iscritto una quota annuale. I partiti cantonali possono decidere di aggiungervi un supplemento.</li> <li>3. Le sezioni, le federazioni distrettuali e i partiti cantonali annunciano annualmente il numero e i nomi dei loro membri al Partito svizzero.</li> <li>4. Le sezioni incassano le quote annuali se gli statuti dei partiti cantonali non prevedono altrimenti.</li> <li>5. I partiti cantonali sono responsabili del versamento delle quote al partito svizzero, il quale può essere incaricato dell'incasso diretto.</li> <li>6. Le campagne di colletta speciali presso i membri devono essere coordinate con i partiti cantonali e decise dal Comitato direttore.</li> <li>7. Un decimo almeno dei mezzi finanziari del partito deve essere investito nella formazione politica.</li> <li>8. Una fondazione vicina al partito: per il lavoro politico di formazione e di base come anche per il lavoro di sviluppo socialdemocratico globale attraverso la cooperazione internazionale, il PSS crea una fondazione o un'associazione vicina al partito, ma indipendente. Da quell'istituzione il partito non può accettare delle donazioni.</li> </ol>	<p>Consiglio federale, delle/dei giudici del Tribunale federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale, delle/dei funzionari* dirigenti socialisti <b>della Confederazione</b> ecc.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <u>Il partito possiede un regolamento delle finanze emanato dal Consiglio di partito. Il regolamento disciplina in particolare l'accettazione di versamenti e donazioni e le pertinenti regole di trasparenza.</u></li> <li>3. Il PSS richiede annualmente da ogni iscritto una quota annuale. I partiti cantonali possono decidere di aggiungervi un supplemento.</li> <li>4. Le sezioni, le federazioni distrettuali e i partiti cantonali annunciano annualmente il numero e i nomi dei loro membri al PSS.</li> <li>5. Le sezioni incassano le quote annuali se gli statuti dei partiti cantonali non dispongono altrimenti.</li> <li>6. I partiti cantonali sono responsabili del versamento delle quote al PSS, il quale può essere incaricato dell'incasso diretto.</li> <li>7. Le campagne di colletta speciali presso i membri e simpatizzanti devono essere coordinate con i partiti cantonali e decise <u>dal Consiglio di partito.</u></li> <li>8. Un decimo almeno dei mezzi finanziari del partito deve essere investito nella formazione politica.</li> <li>9. Una fondazione vicina al partito: per il lavoro politico di formazione e di base come anche per il lavoro di sviluppo socialdemocratico globale attraverso la cooperazione internazionale, il PSS crea inoltre una fondazione o un'associazione di pubblica utilità vicina al partito, ma indipendente. Da tale istituzione il partito non può accettare donazioni.</li> </ol> <p><b>10. L'esercizio contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.</b></p>	
--	---	--

<p><b>Art. 28   Disposizioni finali e transitorie</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il presente statuto, quando approvato, entra immediatamente in vigore. È riservato l'eventuale voto generale secondo l'art. 25.</li> </ol>	<p><b>Art. 23   Disposizioni finali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il presente statuto entra in vigore <b>il 1° gennaio 2022</b>. È riservato l'eventuale voto generale secondo l'art. XX dello statuto.</li> <li>2. <b>In caso di divergenza tra le versioni in lingua tedesca, francese e italiana dello statuto, fa stato la versione tedesca.</b></li> </ol>	<p>Il complemento introdotto al cpv. 2 è proposto per fare chiarezza in caso di divergenze.</p>
--	---	---

### Parte 3: Disposizioni dello statuto non modificate

#### Testo non modificato

##### Art. 1 | Scopi

1. Il Partito Socialista Svizzero (PSS) si impegna per la realizzazione degli obiettivi del socialismo democratico enunciati nel proprio programma.
2. A questo scopo esso collabora con le organizzazioni che perseguono i medesimi scopi, segnatamente i sindacati, le organizzazioni di salariati e inquilini, le organizzazioni femminili, ambientaliste, dei consumatori, di politica dello sviluppo come pure con i movimenti culturali e sportivi ad esso vicini.
3. Il PSS si impegna a favore dei diritti umani e contro la discriminazione, segnatamente contro la discriminazione di genere, dell'identità e dell'orientamento sessuale. Si dota dei mezzi e delle risorse necessarie a questo scopo.
4. Il PSS è un partito democratico di membri. La sua forza consiste nell'impegno volontario e professionale dei suoi membri in svariate funzioni in tutta la Svizzera. Sia nel lavoro sezionale, nella comunicazione dei contenuti politici, nel lavoro di convincimento, nella mobilitazione per elezioni e votazioni o nella rappresentanza del partito nei parlamenti, nei governi e in altre istituzioni. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi il PSS punta su un continuo aumento del numero dei membri, sul perfezionamento della loro organizzazione e del loro impatto. A questo scopo il PSS mette per tutti i livelli organizzativi delle risorse adeguate a disposizione.

##### Art. 5 | Registro dei membri e protezione dei dati

1. Il PSS tiene un registro dei membri, che può comprendere anche i dati sui simpatizzanti.
2. L'Assemblea dei delegati elabora un regolamento sulla protezione dei dati. La commissione di controllo verifica l'osservanza di questo regolamento.

##### Art. 8 | Le Donne\* socialiste

1. Le Donne\* socialiste svizzere si definiscono come movimento progressista del femminismo socialdemocratico. I loro obiettivi sono l'emancipazione delle donne\* e la parità politica, economica, legale, sociale e culturale di tutti i sessi. Al centro del loro lavoro politico sono delle misure propositive per l'applicazione dei diritti femminili e contro la discriminazione di tutte le persone a causa della loro identità o del loro orientamento sessuale. Inoltre le Donne\* socialiste si impegnano per un aumento della partecipazione femminile in politica.
2. L'organizzazione, la composizione e le competenze dei gremi delle Donne\* socialiste, l'adesione e le competenze finanziarie sono disciplinate in un regolamento.
- 3.

##### Art. 10 | PS60+

1. Il PS60+ è l'organo mantello delle organizzazioni cantonali e regionali della terza età. Rappresenta, grazie alle proprie esperienze e al proprio vissuto, la posizione della generazione più anziana. Non si limita alla difesa degli interessi specifici della terza età, ma è solidale con tutte le generazioni. Il PS60+ si batte per la parità, l'autodeterminazione, il rispetto e la dignità delle persone più anziane nella società. Promuove la partecipazione delle compagne e dei compagni più anziani-e alla vita sociale e politica.
2. L'organizzazione, la composizione e le competenze dei gremi del PS60+, l'adesione e le competenze finanziarie sono disciplinate in un regolamento.

**Art. 11 | PS Migranti**

1. Il PS Migranti si impegna per una maggior partecipazione politica e per la parità delle persone con un passato migratorio all'interno e all'esterno del partito. Allo stesso tempo fungono da «ponte» per sostenere il PSS nella promozione dei valori e della politica socialdemocratica come la pace, la gestione non violenta dei conflitti, l'emancipazione, l'autodeterminazione, la parità e la fine dello sfruttamento nei loro Paesi di origine.
2. L'organizzazione, la composizione e le competenze dei gremi del PS Migranti, l'adesione e le competenze finanziarie sono disciplinate in un regolamento.

**Art. 27 | Revisione degli statuti**

1. La revisione parziale o totale degli statuti è possibile dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti del Congresso.